



ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241 DEL 1990

TRA

La **F.O.F.I. – Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani**, con sede in Roma, Via Palestro n. 75, Codice Fiscale n. 00640930582, legalmente rappresentata dal Dr. Andrea Mandelli nella sua qualità di Presidente

E

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara Codice Fiscale e Partita IVA 93055220383, con sede in Ferrara, Contrada della rosa n. 18,

PREMESSO IN FATTO

- che, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (d'ora in poi anche solo Federazione) e l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara (d'ora in poi anche solo Ordine) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale (art. 1, comma 3, lett. a) del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233);
- che, gli Ordini dei Farmacisti istituiti a livello provinciale sono riuniti nella Federazione che assume la rappresentanza esponentiale della professione dei farmacisti presso gli enti e le istituzioni nazionali, europee e internazionali (art. 7, comma 1, del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233);
- che alla Federazione sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alla Federazione regionale, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché di organizzare e gestire una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente (art. 7, comma 2, del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233);
- che, il supporto amministrativo che la Federazione è tenuta a garantire agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, non comprende il supporto operativo proprio delle società di servizi;
- che, a tal fine, la Federazione ha costituito il 31 gennaio 2024 la PROSERVICE S.p.A., quale società in house, interamente partecipata dalla Federazione e sottoposta al «controllo analogo» della stessa, giusto atto repertorio n. 16423, raccolta n. 11594 registrato a Roma il 2 febbraio 2024 al n. 3400 serie 1/T;

- che, la costituzione di PROSERVICE S.P.A. ha, in particolare, l'obiettivo di implementare l'attività a sostegno e a supporto della Federazione e degli Ordini Provinciali, internalizzando l'attività di assistenza e il supporto all'attività amministrativa, direttamente o indirettamente, collegate alle attività informatiche, dotandosi delle opportune professionalità e metodologie di gestione, al fine di prevenire, in ottica di economicità e anche di sviluppo tecnologico, alla realizzazione di una rete unitaria (Federazione - PROSERVICE - Ordini - Uffici), basata sulla reingegnerizzazione e sulla razionalizzazione dei processi;
- che, in data 15 febbraio 2024, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro stipulato tra la Federazione e la PROSERVICE S.P.A. che disciplina i rapporti convenzionali per il prossimo triennio, tenendo conto dell'esigenza funzionale di declinare le modalità di erogazione del supporto tecnico-specialistico e strumentale richiesto a PROSERVICE S.p.A., con particolare riferimento alla governance procedurale, amministrativa e finanziaria nonché all'ambito e alle caratteristiche del controllo tecnico, gestionale e finanziario da parte della Federazione nei confronti della Società, in relazione al quadro normativo di cui ai sopracitati d.lgs. n. 36/2023 e n. 175/2016;
- che, in data 19 novembre 2024, è stato sottoscritto il contratto di servizio tra la Federazione e la PROSERVICE S.p.A. volto a disciplinare, tra l'altro, il servizio tecnico-specialistico richiesto dalla Federazione alla PROSERVICE S.p.A., da erogare per l'esercizio finanziario 2024 a favore degli Ordini provinciali e della Fondazione Francesco Cannavò costituita dalla Federazione;
- che, in data 5 dicembre 2024, è stato sottoscritto il contratto di servizio tra la Federazione e la PROSERVICE S.P.A. volto a disciplinare, tra l'altro, il servizio tecnico-specialistico richiesto dalla Federazione alla PROSERVICE S.p.A., da erogare per l'esercizio finanziario 2025 a favore degli Ordini provinciali e della Fondazione Francesco Cannavò costituita dalla Federazione;
- che, nella seduta del Comitato Centrale della Federazione del 17 dicembre 2025 è stato approvato il contratto di servizio tra la Federazione e la PROSERVICE S.P.A. volto a disciplinare, tra l'altro, il servizio tecnico-specialistico richiesto dalla Federazione alla PROSERVICE S.p.A., da erogare per l'esercizio finanziario 2026 a favore degli Ordini provinciali, della Fondazione Francesco Cannavò e di altri Enti;
- che, a seguito della richiesta dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara, la PROSERVICE SPA ha quantificato i costi per il supporto amministrativo inerenti alle seguenti linee di attività:
 - a) assistenza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
 - b) gestione della Privacy e assunzione del ruolo Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (d'ora in poi anche solo Federazione) e l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara (d'ora in poi anche solo Ordine) sono amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- che, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che è possibile ed opportuno procedere, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula di un accordo di collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara inerente le suddette attività, al fine di disciplinare gli aspetti legali, amministrativi e finanziari della predetta collaborazione, per l'anno 2025;

DATO ATTO

- che, la collaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi di pubblico interesse;
- che, i presupposti di fatto sopra richiamati e le ragioni giuridiche innanzi esposte hanno indotto le amministrazioni coinvolte a concludere il presente accordo, che appare quindi motivato, così come richiesto dagli artt. 3 ed 11, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241;

SI CONVIENE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti intendono porre in essere e disciplinare un rapporto di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione dell'interesse pubblico descritto in premessa e nel prosieguo del presente articolato.

Art. 3

(Oggetto)

1. Oggetto del presente atto è il supporto amministrativo inerente le seguenti linee di attività dell'Ordine:
 - Assistenza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
 - Gestione della Privacy e assunzione del ruolo Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)
- Assistenza legata a servizi extra e non ordinari - solo ad effettivo consumo consistente in assistenza legata a servizi extra e non ordinari - relativi ad attività operative implementate direttamente dalla Società (es. supporto attività connesse ad approvvigionamento sul MePA, etc.) - richiesti dall'Ordine.

Art. 4

(Efficacia. Durata. Recesso)

1. L'Accordo ha la durata di tre anni e coincide con gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, decorrente dalla data di sottoscrizione, e non è tacitamente o automaticamente rinnovabile.
2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente atto e ne rendano impossibile o inopportuna ovvero non più di interesse la sua conduzione a termine, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

Art. 5
(Costi e pagamenti)

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 è prevista la corresponsione degli importi di seguito indicati, a titolo di rimborso spese per i costi sostenuti direttamente e specificatamente dalla Federazione:
 - euro **2.318,00** l'anno, per le attività di assistenza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nonché la gestione della Privacy e assunzione del ruolo Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO), per gli anni rispettivamente 2026, 2027 e 2028;
 - euro **61,00**, per ogni ora di assistenza extra e non ordinari, da corrispondere solo ad effettivo consumo.
2. I suddetti importi saranno corrisposti alla Federazione su formale richiesta e nota di debito da intestare ed inviare tramite posta elettronica certificata alla Ordine, con cadenza trimestrale e da corrispondere per ciascun anno.

Art. 6
(Referenti dell'Accordo)

1. Il Referente per la Federazione per il presente Accordo è la dr.ssa Miriam Lanza, dirigente della Direzione Personale, Organizzazione e Bilancio.
2. Il Referente dell'Ordine per il presente Accordo è il dr. Marcello Delfino Presidente Ordine dei Farmacisti di Ferrara.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri incaricati, dandone tempestiva comunicazione alla controparte per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7
(Norme applicabili)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice civile, come disposto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Legge n.241/90.

Art. 8
(Clausola di segretezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Accordo. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso.
2. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché, al D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Art. 9

(Integrazioni e modifiche)

1. È fatta salva la facoltà per le Parti di integrare o modificare consensualmente in ogni momento il contenuto del presente Accordo di Collaborazione, sempre a condizione che non ne vengano alterati i fini e gli obiettivi.

Art. 10

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla trasparenza)

1. Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da essi stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche.

Art. 11

(Utilizzo dei segni distintivi delle parti)

1. Il presente contratto non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo il preventivo consenso scritto della Parte titolare.

Art. 12

(Comunicazioni)

1. Le parti convengono che le comunicazioni relative al presente atto avverranno a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
per la Federazione: posta@pec.fofi.it
per l'Ordine: ordinefarmacistife@pec.fofi.it

Art. 13

(Foro competente)

1. Per gli eventuali giudizi relativi all'applicazione ed esecuzione del presente Accordo, si rimanda alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 133, comma 1, lett. A, n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sul riordino del processo amministrativo.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi della Legge n. 241/90, articolo 15, comma 2-bis.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani (Il Presidente) Dr. Andrea Mandelli	Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara (Il Presidente) Dr. Marcello Delfino
--	--